SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1967

(97ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » **(1575)** (*D'iniziativa del senatore Ponte*); « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » **(2071-Urgenza)**; « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » **(2078)** (*D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri*) **(Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge n. 2071-Urgenza):**

PRESIDENTE *Pag.* 1158, 1161, 1162, 1163, 1164, 1167, 1169, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178
AIMONI 1163
ANGELILLI 1164, 1166, 1177
BONAFINI 1172
CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo* . 1158, 1162, 1163, 1164, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177
DE LUCA 1162, 1163, 1168, 1172
FABIANI 1167, 1168, 1171, 1174, 1176
GIANQUINTO 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1173
MOLINARI, *relatore* 1162, 1166, 1167
NENNI Giuliana 1160, 1177
PALUMBO . . . . . *Pag.* 1167, 1171, 1177
PENNACCHIO . . 1160, 1163, 1165, 1175, 1176, 1177
ZAMPIERI 1160, 1161

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bonafini, Caruso, Chabod, D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Schiavone, Tupini, Turchi e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Jodice, Sibille e Zagami sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Canziani, Angelilli e Morabito.

Interviene il Ministro del turismo e dello spettacolo Corona.

BARTOLOMEI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), d'iniziativa del senatore Ponte; « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-*Urgenza*); « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri. Approvazione del disegno di legge n. 2071-*Urgenza*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali », d'iniziativa del senatore Ponte; « Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali »; « Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali », d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, dobbiamo riprendere la discussione degli articoli accantonati nelle precedenti sedute.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Prima che si prosegua nell'esame degli articoli accantonati, desidererei che la Commissione esaminasse una questione che penso meriti di essere inserita nel provvedimento.

Nell'ultimo alinea della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2, già approvato, è detto che il fondo è costituito « dai due terzi dell'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 ». Accade però che il gettito dei diritti erariali non può essere previsto anno per anno, riferendosi, ovviamente, all'esercizio in corso, e il Ministero del tesoro stanzia ogni anno una cifra presuntiva in misura prudenziale. Ne consegue che la mia Amministrazione viene a perdere l'aumento verificatosi negli esercizi trascorsi, aumento che finisce per andare in economia.

Per ovviare a tale inconveniente, gli uffici del mio Dicastero, d'accordo con il Ministero del tesoro, propongono un articolo 2-*bis* (che sarebbe però preferibile inserire, nel caso fosse possibile, quale ultimo comma dell'articolo 2) del seguente tenore:

« A partire dall'anno finanziario 1968 l'aliquota del 6 per cento sui redditi erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei proventi suddetti, conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza ».

In tal modo, dunque, si prende a base il gettito conseguito due anni prima dell'esercizio di competenza, si stabilisce una cifra fissa e la mia Amministrazione non perde l'aumento come finora si era verificato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2-*bis* proposto dal ministro Corona, di cui egli ha testè dato lettura.

(*È approvato*).

Prendiamo ora in esame l'articolo 3, accantonato in una precedente seduta. Ne do lettura:

Art. 3.

Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composta da:

a) il Direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) due rappresentanti della RAI-Radiotelevisione italiana;

h) tre sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, ed uno delle istituzioni concertistiche assimilate;

i) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

l) due rappresentanti di organismi concertistici;

m) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

n) tre rappresentanti dei musicisti;

o) un direttore di orchestra;

p) un rappresentante degli artisti lirici;

q) un esecutore concertista;

r) due critici musicali;

s) tre esponenti della cultura musicale.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da *b*) ad *f*) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

I componenti di cui alle lettere da *i*) ad *r*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *h*) sono designati dall'associazione nazionale enti lirici e sinfonici. I componenti di cui alla lettera *s*) sono scelti dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da *b*) ad *s*) durano in carica due anni.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

La sottocommissione propone il seguente nuovo testo dell'articolo:

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato del medesimo Dicastero ed è composta da:

a) il Direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

g) tre sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano;

h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo articolo 26;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma successivo articolo 30;

o) tre rapprsentanti dei lavoratori dello spettacolo;

p) due rappresentanti dei musicisti;

q) un direttore di orchestra;

r) un rappresentante degli artisti lirici;

s) un coreografo;

t) due critici musicali;

u) tre esponenti della cultura musicale;

v) un rappresentante dei Comuni di Italia.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da *b*) ad *e*) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

I componenti di cui alle lettere da *m*) a *t*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *g*) sono designati dall'associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera *v*) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera *u*) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

I componenti indicati alle lettere *b*) a *v*) durano in carica tre anni

I componenti di cui alle lettere *i*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*) e *v*) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

G I A N Q U I N T O . Confesso che prendo la parola con animo preoccupato per quanto è avvenuto nell'ultima parte della seduta di ieri, alla quale non ho potuto partecipare dovendo preparare il mio intervento in Aula sulla legge di pubblica sicurezza. A quanto ho saputo, il Ministro del turismo e dello spettacolo avrebbe rimproverato alcuni colleghi della maggioranza perchè insistevano su emendamenti al testo governativo che era stato oggetto di un preciso accordo in seno al Consiglio dei ministri.

Il senatore Angelilli, seguìto dal collega Fabiani, ha protestato contro tale presa di posizione la quale svilisce il Parlamento. Orbene, noi non possiamo concepire, ma anzi dobbiamo fermamente respingere il principio che un'intesa politica raggiunta in seno al Consiglio dei ministri, o fra i partiti della maggioranza, debba bloccare l'iniziativa del Parlamento nel suo insieme e dei parlamentari come singoli rappresentanti dell'elettorato nazionale. Se accettassimo un siffatto principio. avremmo decretato la morte del Parlamento e dovremmo dare ragione a quella campagna qualunquista proveniente da destra, la quale afferma a ogni pie' sospinto che il regime dei partiti finisce per affossare il Parlamento. Onorevole Presidente, per chi crede realmente nella funzione democratica, propria dell'istituto parlamentare, di promuovere il progresso civile, politico, sociale e morale del Paese avviandolo verso altri e più grandi orizzonti, l'episodio di ieri rappresenta una mortificazione. Tanto più che tale opinione politica — mi sia consentito dirlo — è stata espressa da un socialista! Non mi meraviglierei, infatti, se espressioni di quel tipo provenissero da un rappresentante della Democrazia cristiana, da un moroteo...

N E N N I G I U L I A N A . Sarebbe esattamente la stessa cosa! In quel caso, però, la difesa del Parlamento da parte del senatore Gianquinto non ci sarebbe più...

Z A M P I E R I . Abbiamo sentito la protesta del senatore Gianquinto e ne prendiamo atto. Ora basta, però. L'ordine del giorno prevede che si continui la discussione del disegno di legge sugli Enti lirici!

P E N N A C C H I O . Voglio sperare che il senatore Gianquinto ponga la Democrazia

cristiana sullo stesso piano del Partito socialista!

GIANQUINTO. Stavo dicendo che non mi sarei meravigliato se una tale posizione politica fosse stata espressa da un elemento di destra della Democrazia cristiana, non perchè, provenendo di lì, potessi ritenerla legittima, ma perchè quella parte esprime una tendenza del potere esecutivo a sopraffare il Parlamento. Mi meraviglio invece che una simile posizione venga assunta da una parte politica che afferma la sovranità e la preminenza del legislativo sull'esecutivo. La mia tesi è di un estremo rigore logico. Se dovesse, dunque, essere accettato il principio espresso ieri dal Governo, noi perderemmo sempre il nostro tempo, stante il fatto che tutti gli accordi assunti dalla maggioranza non potrebbero più essere modificati...

ZAMPIERI. Siamo d'accordo, senatore Gianquinto, ma per esprimere una protesta sono sufficienti poche parole!

GIANQUINTO. Prego il senatore Zampieri di non volermi interrompere.

All'articolo 3 il nostro Gruppo ha presentato alcuni emendamenti sui quali intende insistere. La Commissione centrale per la musica è un organo consultivo e come tale dovrebbe esprimere il pensiero e gli orientamenti sui vari problemi che vengono sottoposti al suo esame, con una composizione più larga possibile, tenuto anche conto della struttura policentrica del nostro Paese. Non è vero, del resto, che uno degli obiettivi della programmazione, di cui tanto si parla, è quello di superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali?

D'altra parte, la Commissione centrale per la musica non vincola il Ministro, ma fornisce al potere esecutivo i dati per l'elaborazione dei problemi sui quali quest'ultimo deve poi prendere una decisione. Di qui la opportunità di un aumento del numero dei membri che la compongono. Potrei comprendere la preoccupazione del Governo se la Commissione avesse poteri deliberativi e, sotto un altro profilo, se il Ministro nelle sue decisioni fosse vincolato dal parere da questa espresso, ma ciò non accade. Pertanto l'unico criterio che ci deve guidare nel giudicare la nostra richiesta di allargamento è la finalità della Commissione.

A tal fine proponiamo i seguenti emendamenti. Alla lettera *g*) del testo concordato dalla sottocommissione dovrebbe essere portato da 3 a 5 il numero dei sovrintendenti di Enti autonomi lirici. Dei tre previsti, infatti, uno è il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano il quale fa a sè, di guisa che viene ad essere notevolmente ridotta l'area della rappresentanza degli altri Enti lirici che hanno pur diritto ad essere presenti. Proponiamo inoltre di portare da uno a due i rappresentanti dei teatri di tradizione di cui alla lettera *i*); da due a quattro, o quanto meno a tre, i rappresentanti dei musicisti (lettera *p*); di aggiungere una nuova lettera *z*) concernente un rappresentante delle Regioni, e di modificare la dizione della lettera *v*) ove è preferibile dire « un rappresentante dell'Associazione dei comuni d'Italia ».

Proponiamo inoltre di sostituire il quinto comma con il seguente:

« I componenti di cui alle lettere *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *t*), sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, sulla base di nominativi espressamente indicati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alle lettere *h*) e *i*) sono designati rispettivamente dall'Associazione enti lirici e sinfonici e dai "teatri di tradizione". I componenti di cui alla lettera *s*) sono designati dall'ANCI. I componenti di cui alla lettera *u*), uno dalle Regioni a statuto speciale e due dalla Unione provinciale d'Italia (UPI) fino a che non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario ».

PRESIDENTE. Il senatore Angelilli aveva già presentato un emendamento, al secondo comma, lettera *g*), dell'articolo, 3 del seguente tenore: « cinque sovrintendenti di Enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma; ».

D E L U C A. Avverto la Presidenza e la Commissione che gli emendamenti del senatore Preziosi — decaduti data la assenza del proponente — li ripresento a mio nome perchè sono, a mio giudizio, degni di attenzione.

P R E S I D E N T E. I senatori Preziosi e De Luca Luca hanno presentato i seguenti emendamenti tendenti, il primo a sostituire la lettera *p*) del secondo comma con altra, del seguente tenore:

« *p*) quattro rappresentanti dei musicisti ».

In via subordinata, gli stessi senatori propongono di sostituire le lettere *p*), *q*), *r*), e *t*), con un'unica lettera *p*):

« *p*) nove rappresentanti dei musicisti (due compositori, due direttori d'orchestra o di coro, un artista lirico, un concertista, due musicologi o critici musicali, un coreografo o regista) ».

M O L I N A R I, *relatore*. Non sono contrario all'aumento del numero dei sovrintendenti da tre a cinque mentre, invece, ritengo sufficiente un solo rappresentante del teatro di tradizione. Circa il proposto aumento anche del numero dei rappresentanti dei musicisti ricordo che si è discusso, in sede di sottocommissione, su questa rappresentanza e si è giunti alla determinazione che essendo due i sindacati di questa categoria, si poteva limitare a due anche il numero dei rappresentanti in seno a questa Commissione. D'altronde bisogna ricordare che ci sono anche i due critici musicali e i tre esponenti della cultura musicale. Infine, a proposito della lettera *v*), è ovvio che il rappresentante dei Comuni è designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, come è successivamente precisato al quinto comma.

C O R O N A, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ho già detto che questo disegno di legge è stato discusso con tutti i rappresentanti delle categorie ed enti interessati e si basa anche sull'esperienza fatta in sede di Commissione centrale per la cinematografia. L'esperienza ha dimostrato che più si allargano le Commissioni e meno si conclude. Posso garantire agli onorevoli senatori che in sede di Commissione centrale per la cinematografia praticamente si finisce col fare delle discussioni di carattere generale aumentando con ciò la possibilità del potere esecutivo, perchè è difficilissimo arrivare ad una conclusione, tanto che alla fine delle sedute si rimanda sempre alla decisione del Ministro. Perciò sono , in linea di massima, contrario all'allargamento di una Commissione che già arriva, per conto suo, a 29 menbri. Tuttavia, rendendomi conto anche delle questioni di prestigio che sono nate, mi rimetto alla volontà della Commissione per quanto riguarda il numero dei sovrintendenti. Circa l'eventuale specificazione, tra questi, del sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, pur rentendomi conto dei pericoli rappresentati da questo elenco, se la Commissione fosse d'accordo, non avrei nulla in contrario.

Per quanto riguarda il resto, pregherei i senatori di non insistere e di mantere il numero dei rappresentanti delle varie categorie nei limiti fissati, tenendo conto delle giuste osservazioni or ora fatte dal relatore, senatore Molinari.

Circa l'osservazione del senatore Gianquinto alla lettera *v*) e cioè che il rappresentante dei Comuni dev'essere designato dall'ANCI, faccio presente che se domani nascesse una qualsiasi altra Associazione di Comuni, anche essa rivendicherebbe, ovviamente, la sua rappresentanza.

G I A N Q U I N T O. Il mio pensiero si rivolgeva ad una rappresentanza, anche indiretta, delle Regioni e degli enti locali in genere.

C O R O N A, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Per le Regioni il senatore Gianquinto sa che, accogliendo una proposta avanzata dal suo partito e convenuta col senatore Fabiani (che in sede di sottocommissione lo rappresentava), abbiamo aggiunto un articolo, il 19-*bis*, con il quale si promuove la costituzione di appositi Comitati nelle singole Regioni. Aggiungere nel testo dell'articolo

che stiamo discutendo la proposta del senatore Gianquinto è difficile, oltre tutto, perchè per ora abbiamo soltanto le Regioni a statuto speciale.

AIMONI. Appunto: come si fa a comprendere nella Commissione un rappresentante di qualcosa che ancora non esiste?

GIANQUINTO. Intanto mettiamocelo: poi si vedrà!

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Non ne vedo la necessità.

DE LUCA. Il discorso del ministro Corona circa la pletoricità della Commissione che, naturalmente, diventerebbe meno operante, potrebbe essere accettato qualora non fosse accaduto tutto il contrario nell'ambito degli emendamenti che il Governo ha proposto per aumentare il numero dei membri della Commissione stessa. Per esempio, i rappresentanti della RAI, da uno sono diventati due e i sovrintendenti da tre sono passati a cinque, così come gli esponenti della cultura musicale sono diventati tre, da due che erano. Ora, perchè quando si tratta di musicisti, che sono i più direttamente interessati, si fa il discorso della pletoricità della Commissione? Ancora: il Ministro ha detto che c'è stato un accordo tra i musicisti. Ora ho sott'occhio il rapporto del sindacato dei musicisti che, invece, insiste proprio nel portare questo numero a quattro. Pregherei pertanto il Ministro di riesaminare un momento questa cifra.

GIANQUINTO. Prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro circa l'aumento del numero dei sovrintendenti, devo insistere presso il collega Angelilli, non fosse altro che per ragioni di coscienza, affinchè ritiri il suo emendamento tendente ad aggiungere la specifica menzione del sovrintendente dell'Opera di Roma. Noi abbiamo aderito alla inclusione del sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano come conseguenza del riconoscimento dato a quel Teatro nell'articolo 7; però non vedo come, senza creare delle discriminazioni fra gli altri Enti, si debba inserire per forza in una norma di legge anche il sovrintendente dell'Opera di Roma, perchè potrei dire che « La Fenice » di Venezia non ha niente da invidiare, per meriti e tradizioni, al Teatro della Capitale. Non creiamo situazioni di questo genere; è chiaro che l'Opera di Roma, proprio perchè è il Teatro lirico della Capitale, gode di una sua posizione e di una sua collocazione, però non diciamolo nella legge!

PENNACCHIO. Ho anche io delle perplessità sull'aumento del numero di questi componenti la Commissione, però, poichè si è scatenata una questione di prestigio, si può accettare la proposta di portare a cinque il numero dei sovrintendenti senza fare una specificazione, tanto più che appare impossibile ipotizzare che l'Opera di Roma non debba essere compresa fra quei cinque.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dai senatori Angelilli e Gianquinto alla lettera *g*) tendente a portare a cinque il numero dei sovrintendenti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Angelilli tendente ad aggiungere alla lettera *g*) le parole: « e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gianquinto, tendente a portare a due il numero dei rappresentanti dei teatri di tradizione.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Preziosi e De Luca Luca alla lettera *p*), tendente a portare a quattro il numero dei rappresentanti dei musicisti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato del senatore Gianquinto tendente a portare a tre il numero dei rappresentanti dei musicisti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Preziosi e De Luca in via subordinata, tendente a sostituire le lettere *p*), *q*), *r*), *s*) e *t*) con una unica lettera *p*), cui testo ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Gianquinto del seguente tenore: « *z*) un rappresentante delle regioni ».

(*Non è approvato*).

ANGELILLI. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo articolo 3 nel testo proposto dalla sottocommissione, con l'emendamento testè approvato alla lettera *g*).

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 4, accantonato in una precedente seduta.

Art. 4.

Coordinamento fra le attività liriche e musicali e quelle radiotelevisive

Al Comitato permanente previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività liriche e musicali con quelle radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

La sottocommissione propone un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI - TV, da due componenti la Commissione centrale per la musica indicati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da *g*) a *v*) dell'articolo 3, e dal direttore generale dello spettacolo ».

GIANQUINTO. Al secondo comma c'è una mia riserva che sciolgo associandomi all'emendamento presentato dal collega Preziosi.

PRESIDENTE. I senatori Preziosi e De Luca hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma proposta dalla sottocommissione:

« L'attuazione di tali direttive è affidata ad una Commissione esecutiva formata dal direttore generale dello spettacolo e da due funzionari del Ministero per il turismo e spettacolo, dal direttore generale e da due rappresentanti della Rai-TV e da tre componenti la Commissione centrale per la musica dalla stessa indicati fra quelli delle lettere da *g*) a *v*) dell'articolo 3 ».

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Preziosi e De Luca.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, con il comma aggiuntivo proposto dalla sottocommissione, di cui ho testè dato lettura.

(*È approvato*).

Anche l'articolo 11 è stato accantonato precedentemente. Ne do lettura:

Art. 11

Sovrintendente

Il Sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente o istituzione.

Il Sovrintendente dell'ente autonomo del Teatro alla Scala è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su proposta del consiglio comunale di Milano.

Il Sovrintendene può essere esonerato dal l'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al Sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente o istituzione, il cui ammontare è proposto dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili con lo statuto dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia, al presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa, al quale non spetta alcuna indennità di carica per le funzioni svolte.

La sottocommissione propone di sostituire l'intero articolo con altro, del seguente tenore:

Sovrintendente e direttore artistico

Il Sovrintendente è preposto alla direzione dell'attività dell'ente autonomo lirico o istituzione assimilata. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione.

Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il Sovrintendente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su una terna di nomi proposti dal Consiglio della città sede dell'ente, od istituzione.

Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

In caso di vacanza della carica, nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo Sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al Sovrintendente spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'Ente o Istituzione, il cui ammontare è proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

Il direttore artistico è nominato, su proposta del Sovrintendente, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione.

Il direttore artistico coadiuva il Sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente o istituzione ed è responsabile dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili con lo Statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia al Presidente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia stessa, al quale non spetta alcuna indennità di carica per le funzioni svolte.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Pennacchio, Gianquinto e Angelilli l'emendamento soppressivo delle parole: « una terna di nomi » contenute nel terzo comma.

P E N N A C C H I O . In origine il terzo comma dell'articolo 11 attribuiva al Consiglio di amministrazione la designazione del sovrintendente che sarebbe stato nominato dal Ministro. La sottocommissione, invece, si è orientata verso una designazione che pro-

venga dai consigli comunali della città sede degli enti lirici, sulla base di una terna di nomi. Così c'è stato l'adeguamento alla città di Milano, il che vuol dire che Milano fa stato in certe cose e che si è preferito, ad una soluzione chiaramente tecnica — quella dei Consigli di amministrazione — una soluzione che non è soltanto tecnica, ma anche politica. C'è comunque di fatto un riconoscimento attribuito ai Consigli comunali e alle loro funzioni di diretta espressione della volontà democratica dei cittadini. Ora si ritiene che il riconoscimento, una volta accettato, deve essere pienamente accettato: tale prerogativa può essere garantita soltanto da una designazione unica, altrimenti si finisce col dare da una parte quello che si toglie dall'altra. E questo sia sul piano del principio, sia su quello pratico; infatti c'è una notevole difficoltà, perchè la terna espressa da un consiglio comunale ha sempre un sapore di spartizione delle spoglie, a tutto danno della qualità. Fra l'altro, c'è anche l'altra difficoltà rappresentata dal potere discrezionale del Ministro, di scegliere in quella terna, che finisce con lo esporre il Governo a intollerabili pressioni e, a nomina avvenuta, a inevitabili polemiche e critiche.

Per questi motivi si ritiene molto più semplice e opportuno il metodo della designazione unica, tanto più che così facendo si garantisce una scelta più idonea anche sul piano tecnico.

ANGELILLI. Il collega Pennacchio ha egregiamente puntualizzato la questione: l'emendamento da me proposto e che sottopongo all'esame della Commissione e del Governo con l'augurio che possa ricevere i suffragi necessari, s'ispira, appunto, alle finalità illustrate dall'onorevole collega.

MOLINARI, *relatore*. Ho qualche cosa da dire anche io su questo articolo, e vado in ordine.

Al primo comma del testo della sottocommissione si dice che il sovrintendente predispone, di concerto col direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre alla delibera del Consiglio di amministrazione. Il relatore propone di sostituire le parole « di concerto » con l'altra « sentito » Questo perchè l'espressione « di concerto » può dar luogo ad inconvenienti che non possono essere sottovalutati.

Circa l'emendamento illustrato dal senatore Pennacchio, che ha lo stesso scopo di quello del collega Gianquinto e di quello del senatore Angelilli, non c'è dubbio che dando al Consiglio comunale la possibilità di fare più nomi, si permette al Ministro di scegliere la persona più adatta.

Infine, all'ultimo comma, ho formulato una riserva sulla soppressione delle ultime parole, cioè: « al quale non spetta alcuna indennità di carica per le funzioni svolte ». Sciolgo ora questa riserva dicendo che, interpellata in proposito la stessa Accademia, la risposta è stata che non si fa alcuna difficoltà in merito alla soppressione.

In definitiva le proposte del nostro relatore sono. sostituire le parole « di concerto con l'altra: « sentito »; e sopprimere le parole finali dell'articolo; « al quale non spetta alcuna indennità di carica per le funzioni svolte ».

GIANQUINTO. Vorrei invitare il relatore, senatore Molinari, a non insistere sull'emendamento inteso a sostituire al primo comma le parole «di concerto» con l'altra « sentito ». Una volta che è stato approvato l'articolo 12, in forza del quale il direttore artistico è componente di diritto del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo, è opportuno che eventuali dissensi fra questi e il sovrintendente siano risolti prima della presentazione del programma; in caso contrario rischieremmo di portare in seno al Consiglio di amministrazione l'eventuale dissenso che oppone i due, con evidenti conseguenze dannose.

Per quanto riguarda la terna dei nomi, sono d'accordo con quanto detto dal senatore Pennacchio a illustrazione della sua riserva e dell'emendamento proposto dal senatore Angelilli: non si può obbligare un Consiglio comunale a designare tre persone se già vi è l'accordo su una sola.

F A B I A N I . Sulla questione dei rapporti tra sovrintendente e direttore artistico abbiamo discusso a lungo in sede di sottocommissione ed abbiamo finito per accogliere la formula « di concerto » proprio perchè il direttore artistico ha una grande responsabilità nella predisposizione dei programmi di attività. Se dovesse nascere un dissidio fra le due cariche, si porrebbe il direttore artistico in una condizione di estrema difficoltà, giacchè la responsabilità dei programmi è in gran parte legata alla sua persona.

M O L I N A R I , *relatore*. Ma potrebbe accadere anche il contrario, come nell'ipotesi che il direttore artistico proponesse un enorme programma di spesa...

F A B I A N I . Il problema della spesa non investe la figura del sovrintendente.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. In ogni caso il rimedio c'è: poichè il direttore artistico è proposto dal sovrintendente e nominato dal Consiglio di amministrazione, se il contrasto dovesse perpetuarsi il sovrintendente potrebbe proporne la sostituzione.

M O L I N A R I , *relatore*. Ritiro l'emendamento.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Circa la questione della terna dei nomi, pur non facendone una questione di principio, per le ragioni già espresse più volte in sede di sottocommissione, il Governo insiste perchè venga mantenuta la dizione proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Angelilli, Gianquinto e Pennacchio tendente a sostituire il terzo comma del testo della sottocommissione con un altro, del seguente tenore:

« Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su proposta del Consiglio comunale della città sede dell'ente e istituzione ».

(*È approvato*).

Al quinto comma è stato proposto dai senatori Preziosi e De Luca un emendamento tendente a sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Il nuovo sovrintendente è ugualmente nominato per un periodo di quattro anni ».

P A L U M B O . A mio giudizio sarebbe preferibile mantenere la dizione governativa, salvo a portare a cinque anni la durata della carica del sovrintendente.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo insiste per il mantenimento della dizione proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Preziosi e De Luca.

(*Non è approvato*).

Il relatore ha poi proposto la soppressione all'ultimo comma delle parole: « al quale non spetta alcuna indennità di carica per le funzioni svolte ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. È stata la stessa Accademia nazionale di S. Cecilia a far presente che non tiene più alla specificazione, avendo compreso che si tratta di una disposizione incongrua.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Molinari.

(*È approvato*).

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 11 nel testo proposto dalla sottocommissione con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22, accantonato in una precedente seduta:

Art. 22

Incentivi a favore della nuova produzione nazionale

Allo scopo di favorire la diffusione della nuova produzione lirica e concertistica nazionale, sul fondo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 è riservata annualmente una somma non inferiore a 200 milioni per la concessione di contributi straordinari a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori italiani nuovissimi o di prima esecuzione nella città sede dell'ente o istituzione.

La misura dei contributi e le modalità di concessione sono fissate annualmente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

Ove la quota di 200 milioni di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile è ripartito tra gli enti e le istituzioni assimilate nella stessa proporzione dei contributi ordinari.

La sottocommissione propone una nuova formulazione dell'ultimo comma, del seguente tenore:

« Ove la quota di 200 milioni di lire di cui al primo comma non venga in tutto o in parte utilizzata, l'importo disponibile viene accantonato e può essere utilizzato allo stesso scopo per l'esercizio successivo ».

Su questo articolo vi è una riserva del senatore Fabiani, mentre è stato proposto dal senatore Preziosi un emendamento, fatto proprio dal senatore De Luca, tendente a sostituire al primo comma le parole: « di prima esecuzione nella città » con le altre: « di prima esecuzione o non eseguiti da almeno vent'anni nella città ».

F A B I A N I . La mia riserva riguarda il fatto che la somma di 200 milioni è riservata per la concessione di contributi straordinari a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate per l'allestimento e l'esecuzione di lavori « italiani ». Ad evitare che possa apparire come una limitazione protezionistica alla diffusione della cultura e perchè penso che siano da incoraggiare anche le opere straniere, propongo di sopprimere la parola « italiani » al primo comma.

D E L U C A . Ritengo che si debba concedere un contributo anche a favore delle opere non eseguite da almeno vent'anni, che sono state ingiustamente dimenticate.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Per quanto riguarda l'impostazione dell'articolo, devo far presente che la stessa cultura musicale italiana ha assunto un atteggiamento veramente apprezzabile rinunciando, attraverso i più qualificati suoi rappresentanti, ad un protezionismo di carattere percentuale. All'inizio, infatti, si era pensato di perpetuare il vecchio sistema per cui una certa percentuale di opere nuove di autori italiani doveva essere programmata dagli Enti lirici. La legge, però, non può non riservare una forma di incentivo per i lavori nuovissimi o di prima esecuzione nella città in cui vengono rappresentati. Di qui la formulazione del primo comma, che riserva allo scopo un fondo non inferiore a 200 milioni di lire.

Per quanto riguarda il terzo comma originario, che stabiliva la ripartizione fra gli enti nel caso che il fondo non fosse utilizzato, è parso che la norma fosse in contrasto con l'obiettivo dell'incentivazione che si voleva conseguire. È stato pertanto stabilito che, nell'ipotesi di non utilizzazione, la somma predetta debba essere accantonata e possa essere riservata per l'esercizio successivo. Non vedo quindi per quale ragione si dovrebbe negare una forma di incentivazione per le opere nuovissime, quando lo stesso ambiente musicale del Paese è totalmente d'accordo.

Non posso, invece, accettare il principio della concessione di contributi straordinari per le opere non eseguite da almeno vent'anni. Infatti, mentre mi pare logico che si dia un incentivo a un lavoro di cui non si conosce il successo, quando l'opera è già stata rappresentata l'incentivo, se essa è comunmunque valida, è costituito proprio dal fatto non essere stata rappresentata da tanto tempo. In caso contrario, senatore De

Luca, si correrebbe il rischio di dare aiuti a lavori che sono stati abbandonati per il fatto stesso di non essere validi.

Con ciò ho risposto anche all'osservazione del senatore Fabiani: in una legge che intenda regolamentare l'attività musicale in Italia, mi sembrerebbe veramente una incongruenza privare la produzione nazionale di qualsiasi forma di contributo o incentivazione.

Invito pertanto la Commissione ad approvare l'articolo nel testo proposto dalla sottocommissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fabiani, tendente a sopprimere, nel primo comma, la parola « italiani ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Preziosi e De Luca tendente a sostituire nel primo comma, le parole: « di prima esecuzione nella città », con le altre » di prima esecuzione o non eseguiti da almeno vent'anni nella città ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo proposto dalla sottocommissione.

(*È approvato*).

Riprendiamo, ora l'esame degli articoli 44, 45 e 46.

Poichè fin dall'origine gli articoli 44, 45 e 46 sono stati esaminati congiuntamente e poichè l'onorevole Ministro chiede che siano trattati globalmente, data l'interdipendenza della materia da essi regolata, do lettura di tutti e tre:

TITOLO IV

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

Art. 44.

Servizio scritture

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, comunque impiegati dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'articolo 6, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;

b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;

c) rilasciare i nulla-osta di avviamento al lavoro.

È ammessa la richiesta nominativa ed è vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

Art. 45.

Impiego del personale artistico

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità.

L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma.

Art. 46.

Sanzioni

A chiunque esercita la mediazione o procede ad assunzioni in violazione delle norme della presente legge si applicano le sanzioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, numero 264, e successive modificazioni.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può, con proprio decreto, dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni assimilate, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 45.

La corresponsione dei contributi e delle sovvenzioni statali previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza delle norme in materia di collocamento da comprovare con certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

In caso di inosservanza delle norme di cui al precedente comma i contributi e le sovvenzioni statali possono essere liquidati semprechè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse ad esigenze urgenti, relative alla realizzazione della manifestazione artistica, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali di cui al primo comma.

All'articolo 44, la riserva formulata in sede di sottocommissione dal senatore Battaglia è stata sciolta con la presentazione, da parte del senatore Palumbo, di un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole: « Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini comunque impiegati » con le altre: « Fatta eccezione per gli artisti primari, comprimari, solisti, direttori di orchestra e maestri di coro, il collocamento del restante personale (comunque impiegato... ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* A questo punto ritengo sia opportuno che la Commissione ascolti il pensiero del Governo, in quanto sono latore di proposte che assorbono talune di quelle che si intendono avanzare.

Il Governo, infatti, rendendosi conto delle difficoltà che possono nascere dall'obbligo di rivolgersi all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, soprattutto in alcuni casi, che nella vita non sono eccezionali, di necessità di sostituzione di artisti che, per motivi vari, vengano a mancare all'ultimo o al penultimo momento, ritiene che la scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti e solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti possa essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, prescrivendo, peraltro, che il responsabile della manifestazione sia tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture, i nominativi degli artisti. È comunque vietata qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita.

In sede di valutazione del modo migliore di inserire tali norme, si è ritenuto di considerare congiuntamente gli articoli 44, 45 e 46, che attengono al medesimo tema del collocamento, e di suddividere come segue le varie proposte di emendamento:

nel primo comma dell'articolo 44, sostituire le parole « comunque impiegati » con le parole « impiegati anche con rapporto di lavoro autonomo »;

nel terzo comma, sopprimere le parole — avverto subito: per riprenderle in sede di articolo 45 —: « ed è vietata qualsiasi forma di mediazione, anche se gratuita »;

all'articolo 45, aggiungere il seguente terzo comma: « La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, scenografi, coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto. Il responsabile

della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scritture, i nominativi degli artisti. È comunque vietata qualsiasi forma di mediazione, anche se gratuita »;

all'articolo 46, dopo la parola: « assunzioni » aggiungere le parole: « e scritture ».

Come avrà potuto rilevare, senatore Palumbo, sono comprese tutte le categorie da lei elencate; anzi, si tratta di una serie più completa, perchè comprende tutti coloro i quali hanno titolo di rappresentanza e impiego professionale.

P A L U M B O . Esatto, sono d'accordo. Mi sembra poi che sia implicito che anche la mancata comunicazione all'Ufficio speciale per il collocamento è soggetta alle sanzioni previste dall'articolo 46.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Certo, esistendo l'obbligo, esistono anche le sanzioni se non viene soddisfatto.

P A L U M B O . Benissimo, allora concordo con le proposte del Governo e dichiaro di ritirare la mia proposta di emendamento.

F A B I A N I . Debbo esprimere le mie perplessità per queste proposte ministeriali, perchè ho l'impressione che, praticamente, si venga a svuotare di contenuto gli articoli 44, 45 e 46, che vogliono disciplinare l'impiego del personale artistico e, soprattutto, colpire quella che è stata fino ad oggi la pratica della mediazione, che ha dato luogo a tante critiche e a tanti scandali. Se introduciamo la possibilità, per coloro i quali organizzano manifestazioni artistiche, di scritturare direttamente gli artisti senza passare attraverso l'Ufficio di collocamento, è chiaro che il mediatore avrà sempre una funzione in questo campo, anche se nella legge si precisa che è vietata qualsiasi forma di mediazione. Infatti, nessuno in questi casi potrà evitare che si attui la mediazione. Se ne potrà fare anche a meno (chi ne avrà la possibilità) ma se il mediatore si farà avanti, l'ente o l'associazione che deve procedere alle scritture vi troverà una certa convenienza, per cui l'esercizio della mediazione troverà un terreno adatto e non potrà essere eliminato. Dal canto suo l'Ufficio di collocamento diventerà semplicemente un Ufficio di registrazione delle comunicazioni che gli saranno fatte dai vari enti. Ecco perchè dicevo che andiamo, con le modifiche proposte, a svuotare questi articoli, rendendo inutile tutto l'apparato studiato, perchè tutto si risolverà in una ulteriore spesa a carico del Ministero senza che l'Ufficio possa poi assolvere alla funzione per la quale è stato istituito.

P R E S I D E N T E . All'articolo 44 e all'articolo 45 sono stati proposti anche i seguenti due emendamenti, presentati dal senatore Preziosi e fatti propri dal senatore De Luca:

Nell'articolo 44, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per l'esercizio di tale funzione è istituito, presso il predetto Ufficio, il Servizio scritture, con i seguenti compiti:

a) costituire elenchi separati degli artisti lirici dei ruoli primari e comprimari, dei concertisti solisti e riuniti in complesso, dei direttori di orchestra, dei coristi, degli orchestrali, dei ballerini e dei tecnici, da aggiornare con revisioni periodiche;

b) procedere a richiesta degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e degli assegnatari di sovvenzioni statali per manifestazioni liriche, concertistiche e di balletto, alle scritture degli artisti nominativamente indicati;

c) fornire agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate e agli assegnatari di sovvenzioni statali per manifestazioni liriche, concertistiche e di balletto indicazioni circa la disponibilità degli artisti italiani compresi negli elenchi di cui alla lettera *a*) al fine di assicurarne le migliori possibilità d'impiego ».

Nell'articolo 45, sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il rapporto di lavoro tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni assimilate o gli assegnatari di sovvenzioni statali per manifestazioni liriche, concertistiche e di balletto e gli artisti di cui al primo comma dell'articolo 44 è istituito esclusivamente attraverso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo — Servizio scritture —, al quale spetta garantire la più ampia libertà di scelta e di contrattazione fra le controparti ».

D E L U C A . Nonostante le assicurazioni fornite dall'onorevole Ministro circa la possibilità di evitare il ricorso alle mediazioni — cosa alla quale non credo, tanto che sono d'accordo con il senatore Fabiani, perchè, all'atto pratico, i mediatori spuntano sempre fuori come funghi velenosi — ritengo tuttora validi gli emendamenti proposti, in quanto le norme dettate dagli articoli 44 e 45 del testo in esame costituiscono un blocco al reperimento degli artisti, blocco che le modifiche studiate dal senatore Preziosi tendono a rimuovere, facilitando l'occupazione degli artisti. Per tale motivo, prego l'onorevole Ministro di soffermarsi sul contenuto dei nostri emendamenti e sulla opportunità di accoglierli.

B O N A F I N I . L'ultima proposta avanzata dall'onorevole Ministro mi pare sia consona agli orientamenti affiorati nel corso della discussione, nonchè idonea a disciplinare meglio il settore. Essa, inoltre, corrisponde — tenendone conto, come già abbiamo avuto modo di rilevare — alle possibilità esistenti fra domanda e offerta nell'ambito di una programmazione da attuarsi almeno in un anno. Ragione per cui lo strumento oggi proposto mi pare salvaguardi le necessità professionali di una determinata categoria.

Circa la proibizione — che adesso viene sancita con legge — nei confronti della mediazione, anche gratuita, osservo che gli organi di controllo sono posti nella condizione di mettere la parola « fine » al grave fenomeno finora verificatosi, mentre gli artisti che con molti sforzi hanno raggiunto una qualificazione professionale hanno la possibilità di salvaguardarsi dai soprusi di cui erano vittime.

Per tutti questi motivi, ritengo opportuno approvare la proposta del Governo.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Per quanto riguarda alcuni degli emendamenti proposti ricordo che di essi si è già discusso in sede di sottocommissione. In verità, l'Ufficio scritture non può essere costituito nell'ambito del mio Dicastero per ragioni direi istituzionali, di competenza fra i Ministeri: esiste l'Ufficio di collocamento che cade sotto la competenza del Ministero del lavoro, che lo ha rivendicato a sè. Non possiamo, perciò, modificare le leggi istitutive dei vari Ministeri e le relative competenze per costituire un nuovo Ufficio.

Al senatore Fabiani preciso che al Ministro è stata più volte prospettata l'assoluta necessità di far fronte ad esigenze di carattere contingente per la sostituzione di un professionista, come è stato giustamente definito l'artista, trattandosi di un rapporto di carattere del tutto personale. Pensi, senatore Fabiani, se il Teatro comunale di Firenze si trovasse, un sabato sera, in sede di « prima », di fronte alla necessità, per rispetto del contratto, di sostituire un tenore o un direttore d'orchestra, con l'Ufficio di collocamento chiuso e, quindi, con la materiale impossibilità di provvedere, rispettando le norme del testo in esame.

Si obietterà che la mediazione può venir mascherata come procura. Però, quando nella legge — cosa che finora mancava — è stabilito che è vietata qualsiasi forma di mediazione, anche a titolo gratuito, non vi è che la possibilità di un accertamento di fatto: ossia, un cosiddetto procuratore accentra su di sè la rappresentanza o procura di vari cantanti? È chiaro che si tratta di una mediazione. In questo caso ci sono sanzioni molto severe, perchè se ella pone mente alle disposizioni dell'articolo 46, si accorge che vi è sancito un potere, che prima il Ministro non aveva: quello di dichiarare la decadenza dei sovrintendenti degli Enti au-

tonomi lirici ed istituzioni assimilate in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 45. Ed è proprio per questo motivo che nell'articolo 45 è stato proposto l'inserimento delle parole: « È comunque vietata qualsiasi forma di mediazione, anche se gratuita ». Voglio dire, cioè, che non esiste un sistema il quale di per sè stesso eviti gli inconvenienti ai quali si è accennato e nello stesso tempo renda praticamente impossibile l'esercizio della mediazione; però, esistono delle garanzie di legge le quali, mentre salvaguardano gli enti nello svolgimento delle loro funzioni, ugualmente permettono di perseguire chi esplica un'attività contro la legge.

Pertanto, ringraziando il senatore Bonafini che ha voluto esprimere il suo consenso, pregherei la Commissione di voler approvare gli articoli 44, 45 e 46 con gli emendamenti proposti dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti gli emendamenti, sostitutivi del secondo comma dell'articolo 44 e dell'intero testo dell'articolo 45, presentati dal senatore Preziosi e fatti propri dal senatore De Luca, di cui ho già dato lettura.

(*Non sono approvati*).

Informo la Commissione che i senatori Valenzi, Petrone, Aimoni, Fabiani, Orlandi e Gianquinto hanno presentato un emendamento, tendente ad aggiungere, in via subordinata, all'articolo 44, il seguente quarto comma:

« È vietato altresì agli enti ed istituzioni ogni contratto che stabilisca prestazioni in esclusiva sia per cantanti sia per direttori d'orchestra ed esecutori e preveda opzioni. Gli enti sono tenuti a rispettare le norme in materia di compensi che siano elaborate ed approvate dalla Commissione centrale per la musica ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Non possiamo stabilire delle norme sull'esclusiva, in quanto, di fatto, può avvenire che un cantante si esibisca solo per un certo ente; dopo di che, anche se tale prestazione esclusiva non è determinata dalla volontà dell'ente che l'ha ingaggiato, ma dallo scarso interesse degli altri, potrebbe sorgere un inconveniente con la disposizione proposta testè, nella quale si pone l'accento sulla necessità della collaborazione fra gli enti lirici. Ed allora, a mio giudizio, dov'è che tale problema trova la sua più logica soluzione? In quel Comitato di coordinamento che abbiamo espressamente previsto, perchè se un ente, anche quello a cui si è voluto implicitamente alludere, volesse fare una politica di esclusivistica, troverebbe contrari tutti gli esponenti degli altri enti. Perciò pregherei di voler ritirare l'emendamento proposto.

G I A N Q U I N T O . Io devo insistere. La norma vuole colpire l'atteggiamento, la condotta di chi, dirigente di un ente lirico, intende imporre al cantante, o al direttore d'orchestra, di effettuare le sue prestazioni solo in esclusiva.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Gianquinto e altri, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'emendamento Palumbo, secondo le affermazioni dello stesso proponente, è stato assorbito dagli emendamenti proposti dal Governo a tutti e tre gli articoli.

Metto ai voti l'articolo 44 che nel testo proposto dalla sottocommissione e con le modifiche suggerite dal Governo, risulterebbe del seguente tenore:

Art. 44

Servizio scritture

Il collocamento degli artisti lirici, concertisti e corali, dei tecnici, degli orchestrali e dei ballerini, impiegati, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti ed istituzioni assimilate di cui all'articolo 6, da ammini-

strazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonchè da privati datori di lavoro per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, è demandato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Per l'esercizio di tale funzione è istituito presso il predetto Ufficio, il Servizio scritture con i seguenti compiti:

a) costituire le liste del personale di cui al precedente comma;

b) procedere, al fine di agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, al reperimento di detto personale;

c) rilasciare i nulla-osta di avviamneto al lavoro.

È ammessa la richiesta nominativa.

Restano in vigore le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, relative al collocamento dei lavoratori in genere da assumere per la realizzazione di manifestazioni artistiche.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 45 che nel testo proposto dalla sottocommissione e con le modificazioni proposte dal Governo risulterebbe del seguente tenore:

Art. 45

Impiego personale artistico

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo deve iscriversi nelle liste costituite dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - fornendo ogni utile indicazione ai fini della sua tempestiva reperibilità.

L'assunzione di detto personale deve avvenire per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - e deve essere effettuata tra gli iscritti nelle liste di cui al precedente comma.

La scrittura dei cantanti primari e comprimari, dei concertisti solisti, dei direttori d'orchestra, dei registi, degli scenografi, dei coreografi e dei ballerini solisti può essere effettuata direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo — Servizio scritture — i nominativi degli artisti scrit-

È comunque vietata qualsiasi forma di mediazione, anche se gratuita.

F A B I A N I . Chiedo che si proceda alla votazione per parti separate.

Sono favorevole ai primi due commi nel testo della sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Aderendo alla richiesta del senatore Fabiani, metto in votazione per parti separate il testo di cui poc'anzi ho dato lettura.

Pongo pertanto in votazione i primi due commi dell'articolo 45.

(*Sono approvati*).

Metto ora in votazione i tre commi aggiuntivi presentati dal Governo.

(*Sono approvati*).

Metto in votazione l'articolo 45 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 46 nel testo originario, con le modificazioni proposte dal Governo.

Ricordo che a questo articolo l'unica modificazione proposta dal Governo al testo originario riguarda l'inserimento nel primo comma, dopo le parole: « a chiunque esercita la mediazione, o procede ad assunzioni », delle altre: « e scritture ».

(*È approvato*).

Esaurito così l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2071-*Urgenza*, passiamo agli ordini del giorno che sono stati pre-

sentati dai senatori Pennacchio ed altri. Prego il senatore Pennacchio di darne lettura.

P E N N A C C H I O . Ritengo che non ci sia bisogno di illustrarli, perchè dal loro contesto risultano evidenti le motivazioni e le finalità. Pertanto mi limito a darne lettura.

Il primo ordine del giorno è il seguente:

« La 1ª Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno del Senato,

esaminata la nuova legge sull'ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, rileva con soddisfazione che con l'articolo 2 del testo approvato si fa esplicito riferimento alla eventualità di nuovi enti lirici da istituirsi con la forma della legge ordinaria, con il che risulta chiarita la interpretazione, che dal progetto si poteva dedurre, di una cristallizzazione dei tredici enti lirici autonomi esistenti, a tutto danno del Mezzogiorno d'Italia, che ha diritto, nel rapporto con le altre Regioni, ad una maggiore diffusione della cultura e dell'arte musicale;

rilevato, in conseguenza, che tre teatri riconosciuti "di tradizione" e precisamente il Bellini di Catania, il Petruzzelli di Bari e il Regio di Parma presentano da tempo costanti caratteristiche di produzione artistica di rilevante livello, requisiti di notevole frequenza di pubblico e di idoneità e capienza di locale, nonchè di presenza di numeroso e qualificato personale artistico; che detti teatri, anche perchè affiancati da locali istituzioni concertistiche, potrebbero meglio e più compiutamente assolvere alla tradizione musicale se fossero costituiti in enti lirici;

fa voti a che il Governo, nell'esame di eventuali iniziative legislative per nuovi enti lirici autonomi, tenga conto delle esigenze dei teatri Bellini di Catania, Petruzzelli di Bari e Regio di Parma, e ne favorisca il riconoscimento, non solo come ossequio alla radicata vocazione artistico-musicale di quelle popolazioni, ma anche per una esigenza di giustizia a favore del Mezzogiorno d'Italia ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Lo accetto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Pennacchio, Morabito e Palumbo e dal relatore, senatore Molinari, accolto dal Governo.

(*È approvato*).

P E N N A C C H I O . Do ora lettura del secondo ordine del giorno:

« La 1ª Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno del Senato,

rilevato che alcuni teatri di particolare importanza artistica, pur avendo tutti i requisiti di teatro di tradizione, non hanno ancora ricevuto il relativo riconoscimento e quindi non potranno godere dei benefici dei teatri di cui all'articolo 26,

sollecita il Governo, e per esso il Ministro del turismo e dello spettacolo, a predisporre sollecitamente il decreto di riconoscimento che dovrà avere come effetto l'equiparazione dei benefici con gli altri teatri di tradizione ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Lo accolgo come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Pennacchio, Fabiani, Bonafini, Palombi e Nencioni, e dal relatore Molinari, di cui è stata testè data lettura.

(*È approvato*).

P E N N A C C H I O . Do lettura del terzo ordine del giorno:

« La 1ª Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno del Senato,

preso atto che in alcune regioni d'Italia sussiste la nobile tradizione delle bande musicali ad alto livello cosiddette " di giro " perchè svolgono *tournées* in tutta Italia e talora all'estero, e che dette bande contribuiscono validamente all'educazione musicale delle masse popolari, affinandone il carattere ed il costume e soddisfacendone le esigenze artistiche e musicali, soprattutto là dove e negata la possibilità di assistere a spettacoli lirici per mancanza di teatri,

fa voti affinchè vengano estese alle dette bande musicali le sovvenzioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 37, che il Ministero del turismo e dello spettacolo erogherà annualmente a favore degli spettacoli lirici teatrali, almeno limitatamente a quei complessi bandistici di chiara fama, la cui attività artistica ha carattere continuativo e si estrinseca sul piano nazionale ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Lo accolgo come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Pennacchio, Perrino, De Michele, Preziosi e dal relatore Molinari, di cui è stata testè data lettura.

(*È approvato*).

P E N N A C C H I O . Do infine lettura del quarto ed ultimo ordine del giorno:

« La 1ª Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno del Senato nell'approvare la legge sul nuovo ordinamento degli enti lirici, ritenuto che nel corso della discussione è emersa la necessità che sia di un nuovo assetto al teatro di prosa;

che tale esigenza è profondamente avvertita dagli ambienti della cultura italiana e fatta propria dalla più vasta opinione pubblica,

fa voti perchè il Governo presenti sollecitamente all'esame del Parlamento la nuova legge sul teatro di prosa ».

C O R O N A , *Ministro per il turismo e lo spettacolo.* Lo accolgo come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Pennacchio, di cui ora è stata data lettura.

(*È approvato*).

F A B I A N I . Onorevole Ministro, fin dall'inizio ci siamo trovati a definire questo disegno di legge come un complesso di norme limitate negli obiettivi in quanto prendeva semplicemente atto di una situazione e la risolveva nei limiti in cui essa si trovava. La prima critica mossa a questo disegno di legge, quindi, è stata appunto questa: si tratta di normativa a carattere statico e non dinamico.

La seconda osservazione da noi fatta riguardava i finanziamenti, in quanto i 12 miliardi previsti per gli enti lirici erano soltanto sufficienti a coprire le spese del personale nel momento in cui s'iniziava la discussione del disegno di legge. Oggi è sopravvenuto un fatto nuovo, che ho avuto modo di illustrare nel corso della discussione, e cioè il nuovo contratto di lavoro concordato tra le parti proprio in questi giorni e che dovrebbe essere firmato domani, 16 giugno. Con questo nuovo contratto la spesa del personale stabile degli enti lirici viene ad essere aumentata di circa un miliardo e cento milioni. Questo significa che nel momento in cui approviamo il presente provvedimento, dal punto di vista dei finanziamenti esso è già insufficiente: quindi, il problema dell'indebitamento di questi enti si riapre con la stessa drammaticità nel momento in cui noi lo volevamo chiudere e risolvere una volta per tutte.

La terza osservazione da noi fatta riguardava il carattere ristretto e protezionistico del provvedimento nei confronti della cultura musicale, che si voleva invece, almeno nelle impostazioni generali delle norme in esame, sviluppare. Il criterio del protezionismo nazionalistico — e lo abbiamo denunciato — costituisce un limite allo sviluppo culturale nel campo della musica.

Queste sono state le nostre osservazioni di fondo. Diamo atto al ministro Corona di avere consentito una discussione ampia ed approfondita, non viziata da preconcetti e che ha consentito di apportare alcuni miglioramenti al testo originario. Riteniamo anche che possa essere dato atto della collaborazione data dalla nostra parte politica, perchè il corso del disegno di legge procedesse senza intralci e senza richiesta di rimessione alla Assemblea. Crediamo che la mutua collaborazione abbia portato ad una soluzione che per quanto non ci possa sod-

disfare completamente, tuttavia ha facilitato l'*iter* del provvedimento.

A conclusione della discussione, dobbiamo tuttavia dichiarare che il disegno, così come risulta formulato, non soddisfa, nè può soddisfare, le esigenze di questo importante settore della vita culturale del nostro Paese. Per questi motivi, siamo costretti a votare contro.

ANGELILLI. Do atto che il disegno di legge reca un contributo al miglioramento di un settore così importante della vita culturale nazionale, ma non posso non manifestare ancora il mio rammarico per la discriminazione che si è fatta tra i vari teatri lirici italiani e in particolare per la mancata valutazione dell'attività del teatro dell'Opera, deludendo le attese della Capitale. Pertanto mi asterrò dalla votazione elevando così la mia protesta e augurandomi che l'altro ramo del Parlamento, nell'esaminare il problema, valuti nella giusta misura i meriti, le attività e le esigenze di doveroso riconoscimento alle istituzioni musicali romane.

NENNI GIULIANA. Il nostro Gruppo vota a favore del disegno di legge, perchè in esso noi riscontriamo un notevole passo avanti compiuto dal Governo della Repubblica italiana nei confronti degli Enti lirici. Possiamo anche concordare col fatto che 12 miliardi sono pochi, ma, l'ho già detto in sede di discussione generale e tengo a ripeterlo nella dichiarazione di voto, essi rappresentano pur sempre uno sforzo notevole della collettività.

La normativa in esame, finalmente, impone controlli i quali, ce lo auguriamo, riusciranno a porre fine al malcostume che regna in certi ambienti del nostro teatro lirico. A noi dispiace che il senatore Angelilli ravvisi nel provvedimento una offesa che a mio avviso non esiste: noi tutti riconosciamo che gli Enti lirici stanno compiendo uno sforzo notevole per arrivare a quel grado di cultura che, indubbiamente, onora il teatro lirico italiano, ed io credo che è in questo spirito che dobbiamo oggi accettare il provvedimento ed augurarci che tutti i sovrintendenti siano concordi nel ritenere che il teatro lirico rappresenta un mondo culturale pressochè soltanto italiano e che vanno compiuti tutti gli sforzi per renderlo culturalmente sempre più valido.

PENNACCHIO. A nome della Democrazia cristiana, esprimo piena soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge sugli Enti lirici che finalmente dè un assetto moderno a tutto un vasto settore di cultura del nostro Paese. Voglio dare anche atto al Governo e al ministro Corona d'aver saputo compiutamente esprimere le nuove esigenze attraverso un testo che, se anche ha comportato discussioni lunghe, ma utili ed opportune, si rivela idoneo ad assicurare tranquillità e possibilità di lavoro al mondo lirico. Voglio anche ricordare la spesa notevole che lo Stato sopporta per tali attività. Non mi riferisco soltanto ai 12 o ai 14 miliardi previsti per il funzionamento degli Enti lirici, ma anche ai 20 miliardi che sono stati previsti per il ripianamento delle passività di questi enti.

Desidero poi esprimere l'augurio che gli enti beneficiati si rendano conto dello sforzo compiuto dalla collettività e collaborino a contenere nel futuro le maggiori spese.

Soprattutto i lavoratori, credo, accoglieranno con favore il provvedimento in discussione e comprenderanno il grande spirito di progresso e di libertà che lo anima.

Un altro augurio che voglio esprimere è che il disegno di legge possa essere rapidamente approvato dall'altro ramo del Parlamento, così da diventare presto legge dello Stato.

PALUMBO. Anche il Gruppo liberale darà voto favorevole al disegno di legge. Certo, il complesso delle disposizioni che siamo andati approvando reca notevole contributo a questo settore della vita culturale del Paese. Vi sono delle norme che dovrebbero comportare un più adeguato finanziamento: speriamo che quanto prima l'economia e le finanze dello Stato consentano di aumentare lo sforzo a favore degli enti lirici.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero innanzitutto rin-

graziare la Commissione nel suo complesso, ed ognuno dei suoi componenti per il valido contributo che ha saputo portare — e che il Governo ha tenuto nella più alta considerazione — ai fini della migliore formulazione di questo disegno di legge.

Faccio notare che dopo l'approvazione della legge sul cinema, la risoluzione di questo altro problema s'inquadra nell'opera di riordinamento e potenziamento di tutto il settore dello spettacolo intrapresa da queso Governo. L'elaborazione è stata senza dubbio lunga e faticosa ed io ringrazio i senatori per la loro dedizione veramente encomiabile.

Credo che questa non si possa definire una legge statica, soprattutto perchè c'era una carenza assoluta di regolamento organico nel settore. Credo che l'avere, attraverso le disposizioni di questo disegno di legge, eliminato molti degli inconvenienti che finora avevamo lamentato, garantisca non soltanto agli enti lirici, ma alla cultura musicale del Paese, che è tanta parte del costume anche civile del nostro popolo, la base più solida per un ulteriore sviluppo.

Mi rendo conto che per risolvere interamente i problemi del settore lo sforzo dovrebbe essere ancora maggiore, però richiamo le considerazioni che si fecero in chiusura di discussione generale: nessun settore può precorrere i tempi dello sviluppo generale del Paese, anzi compito del Governo, della classe politica che attraverso il Parlamento lo dirige, è sempre quello di mantenere un ritmo equilibrato in questo sviluppo. Oggi si è fatto tutto quello che si poteva fare e mi auguro — del resto nella stessa legge, all'articolo 2, è previsto — che in futuro si possa fare di più.

Ringrazio i partiti di opposizione che hanno collaborato a questa opera ed hanno espresso, come ha fatto il senatore Fabiani, dei giudizi che mi paiono per qualche aspetto positivi sull'elaborazione della legge, per quanto tali giudizi appaiono noi in contrasto con la decisione finale di votare contro. Il Governo, tuttavia, cerca di realizzare, anche in questo campo, non solo nel Parlamento, ma nel settore musicale un clima operoso di collaborazione con tutte le categorie. Non si intende più concedere provvidenze dall'alto, ma si cerca di esortare i rappresentanti delle categorie ad una collaborazione fattiva, sollevando quella che si chiama normalmente la società civile al livello del potere decisionale dello Stato. Credo che molti degli istituti contenuti nel disegno di legge abbiano precisamente questo obiettivo, che è forse uno dei più importanti per lo sviluppo armonico e democratico della collettività nazionale.

Desidero infine rivolgere un particolare ringraziamento al nostro Presidente che con tanta pazienza e saggezza ha diretto i lavori per l'elaborazione di questo disegno di legge, che mi auguro possa al più presto comparire sulla *Gazzetta Ufficiale*, essendo stato il lavoro del Senato un'ottima propedeutica per quello della Camera dei deputati. Mi sia permesso di aggiungere anche l'augurio che questo provvedimento possa venire approvato entro l'attuale legislatura.

Ritengo che se si supereranno le difficoltà, del resto esigue, di ordine finanziario — e credo che in quel campo non avremo i contrasti che, per lo meno inizialmente, si sono avuti in questo — potrà presto essere approvato anche il disegno di legge sul teatro drammatico che rappresenta una delle esigenze che sono state fatte presenti e che trovano soddisfazione nel disegno di legge già diramato, il quale attende soltanto il concerto del Consiglio dei ministri per essere sottoposta al giudizio del Parlamento. Desidero però ribadire che considero l'approvazione di questo disegno di legge un evento altamente positivo per l'ordinamento del settore e in genere per lo sviluppo culturale del nostro Paese, e di questo intendo ringraziare la 1ª Commissione del Senato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 2071-*Urgenza* nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari